

N. 1972

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LAVAGNINI, MONTICONE, RESCAGLIO
e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1997

Contributo annuale al Centro di supporto psicopedagogico
all’integrazione scolastica dei minorati sensoriali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere operanti le finalità previste dalla legge-quadro sull'*handicap* 5 febbraio 1992, n. 104, ed esplicitate in particolare agli articoli 5, 8 e 9. Esso si prefigge di rendere efficaci gli accordi di programma previsti dall'articolo 13 della stessa legge, anche attraverso enti specializzati, com'è indicato nell'articolo 38, non essendo a ciò sufficiente la normativa prevista dal decreto ministeriale applicativo 9 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1992.

I soggetti minorati sensoriali rappresentano, infatti, un «gruppo sociale» relativamente esiguo, se si considera che il numero di coloro che frequentano la scuola pubblica in ogni ordine e grado non supera le 5000 unità. Questa circostanza implica una dispersione geografica di notevole rilevanza sotto il profilo educativo.

D'altro canto, l'elevata specificità delle minorazioni richiede interventi specialistici per la fornitura di attrezzature, per la consulenza psico-pedagogica a docenti e famiglie, per gli interventi riabilitativi atti ad educare minorati sensoriali all'autonomia di movimento e di lavoro.

Si tratta di attività che non possono essere organizzate nè previste a livello di unità sanitarie locali nè a livello comunale per l'esiguo numero degli assistiti e per la complessità e la particolarità degli interventi.

La fornitura degli strumenti, ancorchè prevista per alcuni di essi dal nomenclatore tariffario, prevede una consulenza capace di individuare ed indicare i sussidi idonei nella specificità del singolo caso. Presso le unità sanitarie locali, però, non esiste alcuna figura professionale capace di fornire simili indicazioni.

La trascrizione del testo per il bambino cieco, ad esempio, che deve avvenire per ogni singolo caso, tenuto conto della mol-

plicità dei testi adottati nelle varie scuole, non è una semplice riscrittura in «Braille» del testo in nero, ma spesso richiede una nuova impostazione didattica, che tenga conto delle limitazioni percettive del bambino non vedente.

In modo particolare, per quanto concerne gli alunni minorati dell'udito, il trattamento logoterapico, la scelta e l'adattamento personalizzato delle protesi, una opportuna individuazione degli ausili extraprotetici, esigono una elevata competenza clinico-pedagogica, allo scopo di concepire un piano educativo individualizzato che integri la parcellarità degli interventi riabilitativi di carattere funzionale.

D'altra parte la complessità dei libri di testo si dimostra quasi sempre inadeguata rispetto alla reale competenza linguistica del bambino sordo e pertanto esige una accurata rielaborazione didattica ed il superamento di problemi scolastici di elevata specificità.

La consulenza psico-pedagogica, mancando negli operatori delle unità sanitarie locali una adeguata informazione nei settori specifici può essere assicurata soltanto affiancando alle *équipes* psico-mediche esperti qualificati.

Il raggiungimento dell'autonomia dei singoli soggetti minorati sensoriali richiede una educazione, che si profila quale vera e propria riabilitazione. Essa può venir effettuata solo da personale specificamente formato, non essendo i terapisti della riabilitazione competenti in materia.

L'insegnamento di abilità peculiari indispensabili non può avvenire all'interno del normale circuito scolastico, ma richiede interventi addestrativi individualizzati.

Per tutte queste considerazioni e per le molte altre che discendono dal carattere scientifico delle problematiche relative ai soggetti minorati sensoriali, non è pensabile

che «l'unità di territorio» capace di fornire simili servizi sia il comune o l'unità sanitaria locale poichè in questo ambito l'intervento si rivolgerebbe ad una o a poche unità.

Lo stesso livello provinciale è antieconomico. È opportuno ricorrere al livello regionale e, ove trattasi di regioni molto circoscritte, a livelli interregionali.

Al presente non esistono strutture pubbliche idonee al soddisfacimento di queste imprescindibili esigenze. Idoneo appare invece il «Centro psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali», costituito dall'Unione italiana ciechi e dall'Ente nazionale sordomuti, entrambi enti morali cui dall'ordinamento è riconosciuta la titolarità delle funzioni di rappresentanza delle rispettive categorie e di tutela ai fini della integrazione sociale.

Il Centro, che non ha fine di lucro, si articola in un Centro nazionale ed in Centri regionali ed interregionali.

Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce la propria consulenza scientifica alle strutture regionali e interregionali, soprattutto nella fase dell'organizzazione e della programmazione delle attività;

b) svolge attività di ricerca psicopedagogica finalizzata a fornire risposte sempre più idonee all'elevato grado di specificità dei problemi connessi con l'educazione, l'orientamento scolastico e professionale dei soggetti minorati sensoriali;

c) promuove corsi di formazione per tifloghi e corsi di formazione per specialisti delle problematiche connesse con la minorazione uditiva. Tali specialisti presteranno la loro opera presso i centri regionali e interregionali di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei minorati sensoriali e presso gli enti territoriali competenti per l'assistenza scolastica ai minorati sensoriali;

d) cura la raccolta di libri, di riviste, di videotapes, di registrazioni e di ogni altro documento concernente studi e ricerche sulle minorazioni sensoriali, pubblicati in Italia e all'estero, al fine di diffonderne i ri-

sultati e di informare sulle esperienze, costituendo un preciso punto di riferimento per ricercatori ed operatori del settore;

e) promuove la ricerca tecnologica nel campo del materiale ludico e didattico, nonchè dei sussidi tecnici, allo scopo di agevolare, quanto più possibile, l'accesso dei minorati sensoriali all'informazione, alla cultura ed al mondo del lavoro;

f) costituisce e gestisce una banca dati specializzata, la quale favorirà la circolazione delle informazioni scientifiche e tecniche.

I Centri regionali ed interregionali, svolgono le seguenti funzioni:

a) svolgono nei territori di rispettiva competenza, le funzioni risultanti dalle convenzioni stipulate nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) costituiscono un punto di riferimento sul territorio, provvedendo ad informare i responsabili e gli operatori degli enti locali e dell'amministrazione scolastica periferica sulla disponibilità e le funzioni dei servizi da essi prestati;

c) costituiscono *équipes* di specialisti dell'educazione e della riabilitazione, destinate ad operare sul territorio, avvalendosi anche dell'opera di professionisti esterni;

d) promuovono corsi di aggiornamento per operatori interni ed esterni, nonchè per insegnanti curricolari e di sostegno;

e) forniscono i servizi di consulenza e di assistenza alle famiglie, fin dal momento della scoperta della minorazione del figlio;

f) offrono la loro collaborazione specialistica alla scuola ed alle altre istituzioni che si occupano della formazione degli alunni minorati sensoriali;

g) promuovono attività di valutazione clinica e funzionale del *deficit* sensoriale, per favorire una corretta elaborazione della diagnosi funzionale, in vista della formulazione del profilo dinamico-funzionale e del piano educativo individualizzato;

h) elaborano ed attuano, anche in collaborazione con enti ed istituti o tramite essi, programmi individualizzati per corsi di

riabilitazione funzionale della vista, dell'udito e della parola, per l'orientamento e la mobilità dei minorati della vista, per l'addestramento all'uso dei sussidi tecnici, per l'alfabetizzazione informatica eccetera;

i) a richiesta dell'ente cui compete la spesa, esprimono parere sulla scelta degli ausili tecnici, di cui dotare i singoli, e sull'impiego di tali ausili;

l) sulla base di apposite convenzioni, forniscono ai minorati della vista i libri di testo, nelle forme più adatte per ogni soggetto;

m) elaborano, supportano e coordinano tutti i programmi personalizzati delle attività integrative extrascolastiche indispensabili per la formazione integrale dei minorati sensoriali;

n) dedicano particolare cura ai problemi connessi con l'orientamento scolastico e professionale;

o) promuovono soggiorni estivi o invernali, per i soggetti da essi assistiti, distinti

per tipologia di minorazione, al fine di fornire loro ogni altra attività che venga ritenuta utile a rendere più efficace l'azione di supporto all'integrazione scolastica e sociale dei minorati sensoriali.

In sostanza il Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali è struttura concretamente capace di svolgere le funzioni dirette all'integrazione scolastica, e pertanto ad essa si ritiene debbano essere attribuite le risorse finanziarie che nel bilancio dello Stato sono finalizzate alla integrazione scolastica.

A ciò è diretto lo strumento normativo che si sottopone all'approvazione del Senato, nella convinzione che l'inserimento scolastico non è un processo spontaneo, nè coincide automaticamente con l'integrazione sociale. Esso, da solo, non è garanzia neppure di un adeguato curriculum di istruzione e di formazione completo e soddisfacente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1997 è concesso al Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali, costituito dall'Unione italiana ciechi e dall'Ente nazionale sordomuti, un contributo annuo di lire 18.000 milioni, per lo svolgimento delle funzioni di supporto all'integrazione scolastica.

Art. 2.

1. L'attività del Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

